

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 316, 913 e 1056-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

(RELATORE DE CAROLIS)

PER I

## DISEGNI DI LEGGE

Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo (n. 316)

**d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, BERLANDA, TREU, BRUGGER, ZANON, SALERNO, DELLA PORTA, LEGGIERI, DALVIT e SEGNANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo (n. 913)

**d'iniziativa dei senatori DALVIT, SPAGNOLLI, BRUGGER, SEMA, LEPRE, BACICCHI, TOROS, BERLANDA, BURTULO, ZANON, SEGNANA, COPPOLA, ROSATI, PELIZZO e FERRARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1973

Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo  
della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto  
28 marzo 1929, n. 499 (n. 1056)

d'iniziativa dei senatori **DALVIT, BURTULO, BERLANDA, SEGNANA e SPAGNOLLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1973**

---

**Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1973**

---

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge confluiti nel testo approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione riguardavano modifiche e integrazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegata al decreto medesimo.

La disciplina relativa trova il proprio fondamento nel noto principio giuridico secondo il quale, nei territori delle nuove province, il sistema tavolare ha efficacia costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà per atto tra vivi e della costituzione dei diritti reali sui beni immobili altrui e non semplice efficacia dichiarativa oppure anche dirimente del conflitto tra acquirenti del diritto di proprietà dello stesso immobile o di altro diritto immobiliare in virtù di negozi traslativi compiuti successivamente dal titolare, secondo il sistema di pubblicità vigente nel resto del Paese. Analogo principio vige in materia di iscrizioni ipotecarie e ciò conformemente all'istituto giuridico dell'iscrizione di ipoteca esistente nell'ordinamento generale dello Stato.

Peraltro, quando con regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, contenente disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno, furono estesi ai territori medesimi, con effetto dal 1° luglio 1929, il codice civile del 1865, il codice di commercio del 1882, il codice di procedura civile del 1865 e numerose altre leggi, fu ritenuto opportuno mantenere in vigore tale sistema tavolare in quanto profondamente radicato nella coscienza giuridica e nell'economia locale. Con il successivo regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, furono dettate disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari nei territori delle nuove province (Titolo I), disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato (Titolo II) e fu approvato un nuovo testo della legge generale sui libri fondiari.

Le suddette disposizioni e il nuovo testo della legge generale, allegato al decreto, erano necessari per il coordinamento del sistema tavolare con la legislazione nazionale e

in particolare con le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Il 21 aprile 1942 sono entrati in vigore il nuovo codice civile e il nuovo codice di procedura civile e nelle disposizioni transitorie del codice civile fu inserito l'articolo 230 che dispone: « Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 si intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice ».

Dopo oltre trent'anni non si è ancora provveduto al coordinamento previsto dall'articolo 230 e ciò cagiona grave pregiudizio alla certezza del diritto in una materia tanto importante e delicata.

Innanzitutto si è determinata una situazione di difficoltà nella ricerca delle disposizioni corrispondenti a quelle, non più in vigore, richiamate nella legislazione tavolare e ciò soprattutto perchè il richiamo ai singoli articoli non collima sempre con l'oggetto trattato, per cui non è sufficiente il semplice riferimento numerico. Inoltre sono sorte difficoltà di interpretazione o di adattamento sia nei confronti delle nuove norme del codice civile 1942 e di altre leggi che non trovano riscontro nella passata legislazione, sia perchè tali norme spesso modificano, anche radicalmente, le norme corrispondenti al codice del 1865. Per quanto riguarda le disposizioni di carattere processuale, i disegni di legge in esame suggeriscono modifiche aventi lo scopo di adeguare le vecchie regole al sistema processuale vigente, oltrechè alle norme costituzionali, compatibilmente con la struttura del procedimento.

D'altronde l'esame critico della dottrina e i risultati della pratica esperienza hanno posto in rilievo alcuni difetti o carenze originari della legislazione del 1929, che occorre correggere.

Si ricorda che la normativa in esame è di grande importanza anche sotto il profilo

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della sua applicazione territoriale, poichè l'istituto vige nella regione Trentino-Alto Adige, nella Venezia-Giulia, in parte del Friuli e nella zona di Cortina d'Ampezzo.

Sia il disegno di legge n. 316 che il disegno di legge n. 913 si strutturavano in due titoli. Il primo riguardante il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, conteneva la sostituzione degli articoli dei codici del 1865 con quelli dei codici in vigore, nonchè le modificazioni ed integrazioni che si riferiscono a quel regio decreto, mentre il secondo riguardava il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e conteneva le sostituzioni dei richiami agli articoli dei codici non più in vigore, nonchè le modificazioni che si devono apportare a quel testo.

Infine, una parte del disegno di legge numero 316 e l'intero disegno di legge n. 1056 concernevano il ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado, istituto legato, appunto, al principio sopra ricordato dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione, secondo il sistema tavolare. L'annotazione dell'ordine di grado era un espediente procedurale destinato ad assicurare, per un limitato periodo di tempo, il grado tavolare ad una futura iscrizione e ciò allo scopo di procurare alle parti il tempo materiale per poter perfezionare con calma le loro contrattazioni, senza che la voluta iscrizione venisse frustrata o compromessa da altre iscrizioni che nel frattempo avrebbero potuto cambiare lo stato delle tavole.

Quest'esigenza riguarda soprattutto l'acquirente del diritto di proprietà di un immobile come pure il mutuante, il quale, per non correre il rischio di perdere le sue garanzie, non sborsa il denaro prima di vedere iscritta nel libro fondiario l'ipoteca a garanzia del suo mutuo. L'esigenza del ripristino è anche collegata al fatto che gli acquisti effettuati in zone militarmente importanti, soggette alla legge 3 giugno 1935, n. 1095, po-

trebbero ottenere la fissazione del grado, in attesa dell'approvazione prefettizia.

In sostanza si trattava dell'annotazione nel libro fondiario dell'intenzione del titolare del diritto di proprietà di alienarlo o di sottoporlo a ipoteca per un determinato importo, con vincolo avente efficacia per un determinato periodo di tempo.

Proprio l'abuso che, soprattutto in materia di iscrizione ipotecaria, veniva a determinarsi, poichè spesso all'annotazione dell'ordine di grado non faceva seguito l'effettiva iscrizione, aveva indotto il legislatore a non mantenere in vigore tale istituto. Essendo il ripristino dell'istituto medesimo necessario per i motivi già indicati, sono state previste alcune norme per escludere la possibilità dell'abuso, diminuendo a cinquanta giorni il periodo di efficacia dell'annotazione dell'ordine di grado, con conseguente cancellazione d'ufficio della medesima, trascorso tale termine, senza che siano consentite proroghe. Inoltre si prescrive che la domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non possa essere presentata prima che siano trascorsi quindici giorni dal momento in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.

La Commissione ha unificato i vari disegni di legge, redigendo un testo unico, che comprende tutti gli istituti giuridici e le relative norme previste nei tre disegni di legge, esaminati in sede redigente.

Il relatore, nel raccomandare l'approvazione delle norme proposte, segnala la necessità che, con separati provvedimenti legislativi, si coordinino le disposizioni del catasto fondiario, del nuovo catasto edilizio urbano e della legge 6 febbraio 1869 B.L.I. n. 18, con quelle della presente legge, nei territori in cui sono conservati in vigore i libri fondiari.

DE CAROLIS, *relatore*

## PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

DISEGNO DI LEGGE: « *Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo* » (316), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri.

18 ottobre 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, alle-*

*gato al decreto medesimo* » (913), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri.

22 maggio 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499* » (1056), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri.

22 maggio 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

**Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo**

## TITOLO PRIMO

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO  
DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

## Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 1350, numero 11, del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un dividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

## Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso ».

## Art. 3.

L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione,

*(Vedi art. 1 del disegno di legge n. 316 e art. 1 del disegno di legge n. 913).*

*(Vedi art. 2 del disegno di legge n. 913).*

*(Vedi art. 2 del disegno di legge n. 316 e art. 3 del disegno di legge n. 913).*

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

Art. 4.

L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile.

Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti ».

Art. 5.

L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui ».

Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata a termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile ».

(Vedi art. 4 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 3 del disegno di legge n. 316 e art. 5 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 4 del disegno di legge n. 316 e art. 6 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 5 del disegno di legge n. 316 e art. 7 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 7.

L'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:

a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;

b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati a sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel li-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

bro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;

d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del Codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

e) il commissario governativo a società cooperative nominato ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'articolo 2545 del Codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato ai sensi dell'articolo 592 del Codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato ai sensi dell'articolo 2417 del Codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.

Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario ».

(Vedi art. 6 del disegno di legge n. 316 e art. 8 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 7 del disegno di legge n. 316 e art. 9 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 8.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonché gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni ».

Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Chiunque vanta diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore ».

« Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-bis:

« Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse ».

Art. 11.

L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 12.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di mor-

(Vedi art. 10 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 11 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 12 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 8 del disegno di legge n. 316 e art. 13 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 14 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 15 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

te della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto ».

« Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

#### Art. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

#### Art. 14.

All'articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

« I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica ».

#### Art. 15.

L'articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.

(Vedi art. 16 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 9 del disegno di legge n. 316 e  
17 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 18 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 10 del disegno di legge n. 316  
e art. 19 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti ».

Art. 16.

L'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.

La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario ».

Art. 17.

L'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto ».

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il procedimento dinanzi al pretore è regolato dalle disposizioni comuni ai proce-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

dimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili ».

#### TITOLO SECONDO

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL  
NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE  
SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL  
REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

##### Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autentici. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2847 del codice civile ».

##### Art. 21.

L'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali ».

##### Art. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui

(Vedi art. 11 del disegno di legge n. 316 e art. 20 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 12 del disegno di legge n. 316 e art. 21 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 13 del disegno di legge n. 316 e art. 22 del disegno di legge n. 913).

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravi.

Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio ».

Art. 23.

(Vedi art. 23 del disegno di legge n. 913).

All'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto ».

Art. 24.

(Vedi art. 14 del disegno di legge n. 316 e art. 24 del disegno di legge n. 913).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso disposto.

La surrogazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la som-

(Vedi art. 15 del disegno di legge n. 316 e art. 25 del disegno di legge n. 913).

(Vedi artt. 16 e 17 del disegno di legge n. 316 e art. 26 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede ».

Art. 25.

L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi ».

Art. 26.

L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Formano oggetto di annotazione:

1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

3) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

5) i contratti di anticresi;

6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;

7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

a) la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;

b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi ».

#### Art. 27.

Le lettere a), c), f), g) e h) dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze; »

« c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi del-

(Vedi art. 18 del disegno di legge n. 316 e art. 27 del disegno di legge n. 913).

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

le leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile; »

« f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile; »

« g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo; »

« h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge. ».

#### Art. 28.

All'articolo 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore ».

#### Art. 29.

Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purchè questa ven-

(Vedi art. 28 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 19 del disegno di legge n. 316 e art. 29 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile ».

Art. 30.

L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato ».

Art. 31.

Il secondo comma dell'articolo 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati ».

Art. 32.

Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 33.

Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare,

(Vedi art. 30 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 31 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 32 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 20 del disegno di legge n. 316 e art. 33 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 21 del disegno di legge n. 316 e art. 34 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali ».

#### Art. 34.

L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunciati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudi-

(Vedi art. 22 del disegno di legge n. 316 e art. 35 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 22 del disegno di legge n. 316 e art. 36 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 24 del disegno di legge n. 316 e art. 37 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

cato e dei provvedimenti definitivi che la consentono ».

Art. 35.

L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo ».

Art. 36.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dell'articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera a) dello stesso primo comma nonché dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione.

L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale ».

Art. 37.

L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito la offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla

(Vedi art. 25 del disegno di legge n. 316 e art. 38 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 26 del disegno di legge n. 316 e art. 39 del disegno di legge n. 913).

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall'articolo 1212, n. 3), del codice civile ».

Art. 38.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

*c*) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo ».

Art. 39.

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all'articolo 516 del codice civile ».

« Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione ».

(Vedi art. 27 del disegno di legge n. 316 e articolo unico del disegno di legge n. 1056).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 40.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 53. — Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

Art. 54. — Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

Art. 55. — L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.

Art. 56. — La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

Art. 57. — A richiesta della parte che ha ottenuto l'iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Art. 58. — Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione ».

#### Art. 41.

L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile ».

#### Art. 42.

Il primo comma dell'articolo 63 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in con-

(Vedi art. 28 del disegno di legge n. 316 e art. 40 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 41 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

fronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni ».

Art. 43.

(Vedi art. 42 del disegno di legge n. 913).

L'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione ».

Art. 44.

(Vedi art. 43 del disegno di legge n. 913).

Dopo l'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 64-bis:

« Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della si-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

mulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda ».

Art. 45.

(Vedi art. 44 del disegno di legge n. 913).

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente articolo:

« Art. 71. — Nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma ».

(Vedi art. 29 del disegno di legge n. 316 e art. 45 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 46 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 47 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 30 del disegno di legge n. 316 e art. 48 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 46.

L'articolo 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche map-pali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato ».

Art. 47.

L'articolo 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione ».

Art. 48.

L'articolo 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 49.

Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome

(Vedi art. 49 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 31 del disegno di legge n. 316 e art. 50 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 32 del disegno di legge n. 316 e art. 51 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

me, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata ».

Art. 50.

Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate a sensi di legge ».

Art. 51.

Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti ».

Art. 52.

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siano ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.

In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sarà effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento è di 20 giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmetterà copia del decreto all'ufficio del registro entro 5 giorni dalla sua emanazione ».

**Art. 53.**

L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa ».

**Art. 54.**

L'articolo 97-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al dividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del dividente ».

(Vedi art. 52 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 33 del disegno di legge n. 316 e art. 53 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 55.

(Vedi art. 54 del disegno di legge n. 913).

Dopo l'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 97-ter:

« Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione ».

Art. 56.

(Vedi art. 55 del disegno di legge n. 913).

La lettera a) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituita dalla seguente:

« a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi; ».

Art. 57.

(Vedi art. 34 del disegno di legge n. 316 e art. 56 del disegno di legge n. 913).

Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario ».

Art. 58.

(Vedi art. 35 del disegno di legge n. 316 e art. 57 del disegno di legge n. 913).

L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente ».

(Vedi art. 36 del disegno di legge n. 316 e art. 58 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 37 del disegno di legge n. 316 e art. 59 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 60 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 39 del disegno di legge n. 316 e art. 61 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 59.

L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione ».

Art. 60.

L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale ».

Art. 61.

I numeri 1) e 6) dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« 1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante »;

« 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto ».

Art. 62.

Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fon-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

diari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile ».

Art. 63.

(Vedi art. 62 del disegno di legge n. 913).

L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I decreti tavolari non sono revocabili nè modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto ».

Art. 64.

(Vedi art. 40 del disegno di legge n. 316 e art. 63 del disegno di legge n. 913).

L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio ».

Art. 65.

(Vedi art. 41 del disegno di legge n. 316 e art. 64 del disegno di legge n. 913).

L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancella-

(Vedi art. 42 del disegno di legge n. 316 e art. 65 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 43 del disegno di legge n. 316 e art. 66 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 44 del disegno di legge n. 316 e art. 67 del disegno di legge n. 913).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

zione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati ».

Art. 66.

L'articolo 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda ».

Art. 67.

L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della Corte d'appello. Se la Corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla Corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria ».

Art. 68.

L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

(Vedi art. 45 del disegno di legge n. 316 e art. 68 del disegno di legge n. 913).

(Vedi art. 46 del disegno di legge n. 316).

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile ».

Art. 69.

L'articolo 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 70.

Dopo l'articolo 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente articolo 138:

« Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, è autorizzato ad affidare, dietro compenso annuo da determinarsi, al comune di Cortina d'Ampezzo la gestione dell'ufficio tavolare di Cortina d'Ampezzo avente giurisdizione anche sui comuni di Colle S. Lucia e Pieve di Livinallongo ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPAGNOLLI ED ALTRI

**Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo**

**TITOLO I**

*(Modificazioni riguardanti il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499)*

**Art. 1.**

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è soppresso.

**Art. 2.**

Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Non sono perciò applicabili in quanto si riferiscano a tali diritti le disposizioni del Codice civile incompatibili con dette norme e, in particolare, gli articoli 534, 535, 561, 563, 808 primo comma, 1445, 1452, 1458 e 2901, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

**Art. 3.**

L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'articolo 1489 del Codice civile, gli oneri e i diritti reali o personali non apparenti che diminuiscano il libero godimento della cosa alienata, se risultano

iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto, a meno che non siasi espressamente dichiarato che la cosa è libera da oneri ».

**Art. 4.**

L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata a termini degli articoli 2847 e seguenti del Codice civile ».

**Art. 5.**

All'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,

— le lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma sono sostituite dalle seguenti:

*a)* il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del Codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento col quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del Codice civile;

*b)* il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore provvisorio alle persone di cui è chiesta l'interdizione o la inabilitazione o di cui viene ordinata l'ammissione in un ospedale psichiatrico, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopra indicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore provvisorio;

*c)* il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, o il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati a sensi dell'articolo 182 della legge fallimentare approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del fallito, imprenditore soggetto ad amministrazione controllata, o concordatario o dell'impresa di cui sia ordinata la liquidazione coatta amministrativa, vi siano beni

immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa del fallimento, o quella che disponga la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata, e quella che omologa il concordato preventivo provvedendo ai sensi dell'articolo 182 della legge fallimentare approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 »;

— dopo la lettera c) dello stesso comma sono aggiunte le seguenti:

« d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del Codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, a chiedere l'annotamento nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

e) il commissario governativo a società cooperative nominato a sensi dell'articolo 2543 del Codice civile e il liquidatore sostituto nominato a sensi dell'articolo 2545 del Codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato a sensi dell'articolo 592 del Codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'articolo 2417 del Codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1 »;

— l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 1, primo comma, non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del Codice civile per quanto

concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio dell'inventario ».

#### Art. 6.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del Codice civile e delle altre leggi, che non sono compatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati dall'articolo 1. In particolare non sono applicabili le disposizioni degli articoli 518, 785, 1159 e 1376 del Codice civile ed ogni altra che preveda l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali sui beni immobili, nonchè i capi I e II del titolo I del libro VI, (articoli da 2643 a 2682) e gli articoli 2834, 2839, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 dello stesso Codice.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto ».

#### Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 77 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni ed aggiunte ».

#### Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il falso giuramento è punito ai termini dell'articolo 371 del Codice penale ».

## Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Non può essere considerato come erede o legatario apparente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 535 del Codice civile, chi non sia in possesso del certificato rilasciato ai sensi della presente legge ».

## Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Al procedimento dinanzi al pretore si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile riguardante i procedimenti in camera di consiglio ».

## TITOLO II

*(Modificazioni riguardanti il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499)*

## Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autentici. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2847 del Codice civile ».

## Art. 12.

L'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a

beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù prediali, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), il diritto di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, i vincoli di natura pubblica o privata che limitano la disponibilità o la possibilità di particolari utilizzazioni di beni immobili per i quali leggi speciali richiedono l'iscrizione nei registri immobiliari e gli oneri reali e personali non apparenti che di un immobile diminuiscono il libero godimento ».

## Art. 13.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali o di pertinenze immobiliari atte a separata utilizzazione di un edificio. In tal caso dovrà essere aperto per gli enti sopraccitati un separato foglio di proprietà e foglio degli aggravi ».

« Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria che deve essere dichiarata conforme dall'ufficio tecnico erariale competente ed essere allegata al foglio stesso ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio ».

## Art. 14.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del Codice civile, salvo quando appreso disposto ».

« La surrogazione prevista dall'articolo 2843 del Codice civile è intavolata a domanda delle parti interessate ed a seguito della produzione del provvedimento di distribuzione divenuto definitivo e approvato con sentenza passata in giudicato. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione, a sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo che precede ».

#### Art. 15.

L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi prodotti da un credito garantito con ipoteca e le spese previste dall'articolo 2855 del Codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti all'articolo stesso ».

#### Art. 16.

La lettera *b*) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata; ».

#### Art. 17.

Dopo la lettera *e*) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono aggiunte le seguenti:

« *f*) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato alla precedente lettera *b*);

*g*) i contratti di anticresi;

*h*) gli atti di costituzione del patrimonio familiare;

*i*) la cessione dei beni ai creditori;

*l*) la sentenza che ai sensi dello articolo 2932 del Codice civile produca gli effetti di un contratto non concluso per il trasferimento di beni e di diritti immobiliari ».

#### Art. 18.

Le lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*) dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *a*) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, con l'indicazione, quando occorra, dell'esistenza dell'usufrutto legale a favore dell'esercente la patria potestà a termini dell'articolo 324 del Codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione del fallimento, la pendenza della procedura del concordato preventivo, l'ammissione all'amministrazione controllata, la giacenza dell'eredità, la revocazione del certificato d'eredità o di legato, con l'effetto che i terzi non possano opporre la ignoranza di tali circostanze »;

« *c*) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario, l'immissione nel possesso, a sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, gli effetti stabiliti dalle leggi civili e di procedura civile e comunque con l'effetto di rendere inopponibile dai terzi la ignoranza di questi atti »;

« *f*) le domande di cui agli articoli 61 e 68 della presente legge, comprese fra queste, in particolare, per gli effetti indicati negli stessi articoli 61 e 68, anche le domande previste dagli articoli 808, 2901 ultimo comma, 1452 e 1458, secondo comma, del Codice civile;

g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del Codice civile, agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con la presente legge;

h) ogni altro atto o fatto riferentesi a beni immobili per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle vigenti richiedano od ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge ».

#### Art. 19.

Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione delle ipoteche sarà ordinata su semplice domanda, purchè questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del Codice civile ».

#### Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli atti fatti al di fuori del territorio della Repubblica italiana devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali ».

#### Art. 21.

L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di processi verbali di divisione, fra coeredi, soci ed altri dividendi, debitamente omologati, e dei processi verbali di

estrazione di cui all'articolo 791, ultimo comma del Codice di procedura civile;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino espropriazione totale o parziale di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o la sua estinzione.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817 n. 4 del Codice civile e 616 del Codice di procedura penale, può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto definitivamente esecutivo.

L'ipoteca giudiziale di cui agli articoli da 2818 a 2820 del Codice civile e all'articolo 655 del Codice di procedura civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono.

Per ottenere l'intavolazione dell'ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore, oltre al titolo costitutivo, deve essere presentato all'ufficio tavolare anche il titolo all'ordine rappresentativo del credito garantito, sul quale viene annotata l'eseguita iscrizione dell'ipoteca, rispettivamente, trattandosi di obbligazioni al portatore, deve essere presentata all'ufficio copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento.

Correlativamente, per ottenere l'intavolazione della cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni all'ordine, deve essere presentato all'ufficio tavolare, oltre che il titolo che consente la cancellazione, anche il titolo all'ordine, sul quale l'ipoteca è annotata; sullo stesso titolo viene eseguita l'annotazione della cancellazione, in conformità al primo comma dell'articolo 2887 del Codice civile ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 22.

L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza dell'atto di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo, prevista dall'articolo 58 del Codice civile.

Se però il diritto tavolare ha per oggetto prestazioni periodiche, la cancellazione può essere eseguita soltanto dopo due anni dal giorno della morte dell'avente diritto o dalla dichiarazione di morte presunta del medesimo, prevista dall'articolo 58 del Codice civile, purchè i successori non abbiano ottenuto l'annotazione tavolare di una domanda per il pagamento degli arretrati ».

## Art. 23.

Il primo e secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti.

« Le sentenze indicate alle lettere *c)* e *d)* e all'ultimo capoverso dell'articolo 33, non passate in giudicato e i provvedimenti non definitivi previsti dall'articolo 655 del Codice di procedura civile, danno luogo solo a prenotazione ».

« L'ipoteca legale dello Stato, di cui al penultimo capoverso dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del Codice di procedura penale ».

## Art. 24.

L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito la offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenota-

zione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito di cui all'articolo 1212, n. 3), del Codice civile ».

## Art. 25.

Le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* nei casi della prima parte dell'articolo 38, da atto provante che la sentenza è passata in giudicato, o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

*c)* nel caso del capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza di cui al penultimo capoverso dell'articolo 33, o dall'atto comprovante che il decreto di condanna è divenuto definitivamente esecutivo; ».

## Art. 26.

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-*bis* del nuovo testo della legge sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dal giorno dell'aperta successione, di cui all'articolo 516 del Codice civile ».

« Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del Codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione ».

## Art. 27.

Dopo l'articolo 52-*bis* del nuovo testo della legge sui libri fondiari allegato al regio

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono inseriti i seguenti articoli riguardanti la: « Annotazione dell'ordine di grado »:

« Art. 53. — Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca per garantire un credito da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

Art. 54. — Il decreto tavolare che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica: del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

Art. 55. — L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni dal momento in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.

Art. 56. — La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con il relativo titolo e con la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

L'intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita l'annota-

zione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso che l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia oggetto di trasferimento o di altro vincolo.

Art. 57. — A richiesta della parte che ha ottenuto l'iscrizione del suo diritto di proprietà, di usufrutto o di superficie nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Art. 58. — Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione ».

## Art. 28.

L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del Codice civile ».

## Art. 29.

Il secondo comma dell'articolo 74 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le escorporazioni di un piano, alloggio, locale indipendente o pertinenza immobiliare atta a separata utilizzazione di un edificio dalla partita tavolare costituita dall'area fabbricata possono essere richieste ed ordinate soltanto sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione del piano, dell'alloggio, del locale o

della pertinenza immobiliare atta a separata utilizzazione. Queste planimetrie devono essere attestate conformi al vero da l'ingegnere Capo dell'ufficio tecnico erariale competente o da un tecnico abilitato a siffatte attestazioni ».

#### Art. 30.

Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre l'ufficio tavolare a cui è diretta, il nome, cognome, la data e il luogo di nascita e la residenza dell'istante e delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata. Per le domande di annotazione riferentisi ad atti nei quali i nomi delle parti sono indicati con la paternità le domande devono indicare anche la paternità dell'istante ».

#### Art. 31.

Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti ».

#### Art. 32.

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nella Repubblica o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria della Repubblica.

In tal caso però l'istante deve presentare una terza copia del documento, la quale è

certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio del registro incaricato della riscossione delle imposte suddette ».

#### Art. 33.

L'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1928, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile in base ad un atto di alienazione, il giudice deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante ai sensi dell'articolo 2817, n. 1), del Codice civile ».

#### Art. 34.

Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario ».

#### Art. 35.

L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba aver effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente ».

#### Art. 36.

L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è passato in giudicato per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione ».

## Art. 37.

L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite mediante ufficiale giudiziario o a mezzo postale a cura dell'ufficio tavolare ».

## Art. 38.

Il numero 2) dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« 2) al titolare del diritto tavolare che viene costituito, trasferito, modificato o estinto; ».

## Art. 39.

Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del Codice di procedura civile ».

## Art. 40.

L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione viene cancellata d'ufficio ».

## Art. 41.

L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se è respinto un reclamo contro il decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare deve ordinare la cancellazione dell'annotazione del rigetto della domanda e far notificare la cancellazione agli interessati ».

## Art. 42.

L'articolo 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal Tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda ».

## Art. 43.

L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata. Se un'iscrizione, ordinata dal giu-

dice tavolare viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio la annotazione del provvedimento del tribunale; ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della Corte d'appello. Se la Corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata: se invece il decreto del tribunale è confermato dalla Corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria ».

#### Art. 44.

L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è esplicitamente previsto nella presente sezione, si applicano al procedimento di reclamo le disposizioni del capo VI, del titolo II, del libro IV del Codice di procedura civile in quanto applicabili ».

#### Art. 45.

L'articolo 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'articolo 668 del Codice di procedura civile del 1865, la notificazione del bando ai creditori, iscritti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare, è fatta nel luogo che trovasi indicato nella domanda di iscrizione. In mancanza di indicazione la notificazione è fatta nell'ufficio tavolare in cui il creditore è iscritto ».

#### Art. 46.

Il Ministro della giustizia, di concerto col Ministro del tesoro e con quello delle finanze, è autorizzato ad affidare, dietro compenso annuo da determinarsi, al comune di Cortina d'Ampezzo la gestione dell'ufficio tavolare di Cortina d'Ampezzo avente giurisdizione anche per i comuni di Colle S. Lucia e Pieve di Livinallongo.

I relativi impiegati saranno assunti dal Comune con trattamento adeguato e in ogni caso non inferiore a quello in atto.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DALVIT ED ALTRI

—

**Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo**

—

**TITOLO PRIMO****MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO  
DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499****Art. 1**

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 1350, numero 11, del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza

za passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso ».

**Art. 3.**

L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari. »

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

**Art. 4.**

L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile. »

Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti ».

**Art. 5.**

L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto. »

In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui ».

#### Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata a termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile ».

#### Art. 7.

L'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:

a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;

b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati a sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267.

Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario ».

#### Art. 8.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'articolo 1465. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonché gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni ».

#### Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore ».

« Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 77 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni e aggiunte ».

#### Art. 10.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-bis:

« Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse ».

#### Art. 11.

L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

#### Art. 12.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto ».

« Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

#### Art. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può anche disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

## Art. 14.

All'articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

« I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica ».

## Art. 15.

L'articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.

Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti ».

## Art. 16.

L'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.

La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario ».

## Art. 17.

L'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in

buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto ».

## Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto ».

## Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Al procedimento dinanzi al pretore si applicano le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previste dal codice di procedura civile ».

## TITOLO SECONDO

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL  
NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE  
SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL  
REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

## Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autentici. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2847 del codice civile ».

## Art. 21.

L'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari e gli oneri reali ».

## Art. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravi ».

« Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio ».

## Art. 23.

All'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto ».

## Art. 24.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso è disposto ».

« La surrogazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede ».

## Art. 25.

L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi ».

## Art. 26.

L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Formano oggetto di annotazione:

1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

3) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

5) i contratti di anticresi;

6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;

7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

a) la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;

b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi ».

#### Art. 27.

Le lettere a), c), f), g) e h) dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui

derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze »;

« c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile »;

« f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile »;

« g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo »;

« h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge ».

#### Art. 28.

All'articolo 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore ».

#### Art. 29.

Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purchè questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile ».

#### Art. 30.

L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu eretto ».

#### Art. 31.

Il secondo comma dell'articolo 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati ».

#### Art. 32.

Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

#### Art. 33.

Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali ».

#### Art. 34.

L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra dividendi e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunciati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto definitivamente esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono ».

## Art. 35.

L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo ».

## Art. 36.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Le sentenze indicate nel primo comma, lettere *c*) ed *e*), e nell'ultimo comma dell'articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione ».

« L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale ».

## Art. 37.

L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale e il deposito dell'intera somma dovuta a norma dell'articolo 1212 del codice civile, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito ».

## Art. 38.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

*c*) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto definitivamente esecutivo ».

## Art. 39.

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura successione, di cui all'articolo 516 del codice civile ».

« Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risul-

tante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiarò cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione ».

#### Art. 40.

L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile ».

#### Art. 41.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni ».

#### Art. 42.

L'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione ».

#### Art. 43.

Dopo l'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 64-bis:

« Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere

chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda ».

#### Art. 44.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è ripristinato l'articolo 71 col testo seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma ».

#### Art. 45.

L'articolo 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche map-pali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atta a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato ».

#### Art. 46.

L'articolo 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione ».

#### Art. 47.

L'articolo 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

#### Art. 48.

Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome, cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata ».

#### Art. 49.

Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate a sensi di legge ».

#### Art. 50.

Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti ».

## Art. 51.

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.

In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

La domanda sarà annotata nel libro fondiario con l'aggiunta « fino alla produzione della prova del pagamento dell'imposta di registro o ipotecaria », allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verrà assegnato dal giudice tavolare all'istante un congruo termine per la produzione della prova del pagamento delle imposte. Se questa viene presentata nel termine assegnato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda, altrimenti essa sarà respinta e l'annotazione cancellata d'ufficio ».

## Art. 52.

L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa ».

## Art. 53.

L'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti degli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente ».

## Art. 54.

Dopo l'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 97-ter:

« Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione ».

## Art. 55.

La lettera a) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituita dalla seguente:

« a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi; ».

## Art. 56.

Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari,

allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario ».

#### Art. 57.

L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente ».

#### Art. 58.

L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione ».

#### Art. 59.

L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare in ogni caso anche a mezzo del servizio postale ».

#### Art. 60.

I numeri 1 e 6 dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fon-

ri, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« 1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante »;

« 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto ».

#### Art. 61.

Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli 137 a 151 del codice di procedura civile ».

#### Art. 62.

L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I decreti tavolari non sono revocabili nè modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto ».

#### Art. 63.

L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fon-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio ».

## Art. 64.

L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati ».

## Art. 65.

L'articolo 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda ».

## Art. 66.

L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudi-

ce tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della Corte d'appello. Se la Corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla Corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria ».

## Art. 67.

L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile ».

## Art. 68.

L'articolo 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

## Art. 69.

Dopo l'articolo 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente articolo 138:

« Con separati provvedimenti legislativi si provvederà al coordinamento della presente legge con le disposizioni del catasto fondiario e del nuovo catasto edilizio urbano, nonché all'aggiornamento della legge 6 febbraio 1869 BLI, n. 18 ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DALVIT ED ALTRI

**Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499**

*Articolo unico.*

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono ripristinati gli articoli da 53 a 58 riguardanti la: « Annotazione dell'ordine di grado ».

« Art. 53. — Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado dalla presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

Art. 54. — Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica, con relativa annotazione sulla domanda.

Art. 55. — L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni dal momento in cui è divenuta inefficace per la prima annotazione.

Art. 56. — La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso che l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque aggravato.

Art. 57. — A richiesta della parte che ha ottenuto l'iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Art. 58. — Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione ».